



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-16

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Febbraio il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di dirigente di Marketing della Citta', Turismo e Relazioni Internazionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SITUATO IN AREA PORTO ANTICO AL CONSORZIO AGORÀ. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00 (ONERI FISCALI INCUSI).

Adottata il 16/02/2017
Esecutiva dal 08/03/2017

16/02/2017	TORRE CESARE
01/03/2017	TORRE CESARE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-16

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SITUATO IN AREA PORTO ANTICO AL CONSORZIO AGORÀ. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00 (ONERI FISCALI INCUSI).

Premesso che il Comune di Genova, a seguito delle deleghe regionali in materia di informazione e accoglienza turistica (Legge Regionale n°28/2006 «Organizzazione turistica regionale») gestisce direttamente, a partire dal 2008, la rete degli IAT cittadini e svolge attività di informazione turistica e promozione locale;

Tenuto conto che:

- tra gli obiettivi della rete degli IAT cittadini vi è il miglioramento e la qualificazione dei servizi al pubblico
- l'Ufficio "Sviluppo Marketing del Turistico e Gestione Sistema Accoglienza" provvede alla promozione del turismo anche mediante il coordinamento operativo con altri Enti e realtà istituzionali ed imprenditoriali cittadine, provinciali e regionali per la realizzazione di piani annuali ed iniziative atte ad incrementare il turismo;

Rilevato che:

- negli scorsi anni la Civica Amministrazione, data l'importanza strategica del servizio di informazione e accoglienza turistica, ha ritenuto opportuno provvedere ad una riorganizzazione complessiva della rete degli Uffici IAT, aprendo nuovi punti, valutando la ricollocazione di quelli già aperti in edifici giudicati più adeguati all'accoglienza ed analizzando possibili forme di gestione sinergica al fine di migliorare il servizio;
- nell'ambito dell'analisi svolta per la pianificazione della ristrutturazione di cui sopra è stata, rilevata una sovrapposizione tra le attività svolte dall' Ufficio IAT, ubicato in Piazza Caricamento e il chiosco di informazioni turistiche situato all'interno dell'Area Porto Antico che fa capo all'omoni-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ma Società, dedicato ad informare, prevalentemente il visitatore riguardo alle attività e alle attrazioni presenti in Area Porto Antico;

- a seguito di questa considerazione è stata presa in esame l'opportunità di creare un nuovo unico Ufficio, nell'edificio denominato "Palazzina Santa Maria" dell'Area Porto Antico che, essendo più grande e prestigioso, consente di dedicare un adeguato spazio all'esposizione e alla vendita di prodotti e di accogliere un numero di visitatori maggiore, offrendo loro un servizio più completo, che include l'informazione sull'offerta cittadina e del territorio metropolitano congiuntamente ad un'informazione dettagliata sulle attrazioni dell'area e degli eventi che vi trovano spazio;

Atteso che CONSORZIO AGORÀ - Società Cooperativa Sociale - con sede in Vico del Seriglio, n° 3 - 16100 - Genova - Partita IVA n° 03486790102 ha gestito a decorrere dal 1998 il servizio di informazione e accoglienza all'interno dell'Area Porto Antico;

Evidenziato che:

- l'Amministrazione Civica, nella prospettiva di non disperdere il patrimonio professionale ed operativo in allora in capo a CONSORZIO AGORÀ e valutata l'esperienza e le capacità professionali offerte sia dalla stessa, sia da PORTO ANTICO DI GENOVA Spa, ha considerato opportuno continuare ad avvalersi delle competenze organizzative, professionali e umane dei due soggetti, demandando la disciplina dei rapporti nascenti e conseguenti la gestione dell'Ufficio IAT in Area Porto Antico a due apposite Convenzioni, i cui schemi sono stati approvati con determinazione Dirigenziale della Direzione Cultura 2015-138.0.0-37 e successivamente sottoscritti tra le Parti;

- con la Convenzione di cui al paragrafo precedente la Porto Antico di Genova SpA si è impegnata a concedere la disponibilità in uso gratuito, per la durata di tre anni – scadenza 31 marzo 2018 - dei locali siti al piano strada della "Palazzina Santa Maria" e a rimborsare al Comune, per ciascuno dei tre anni di durata della Convenzione il costo relativo alla copertura di un numero di ore lavorative indicativamente non inferiore a n° 2000 e non superiore a n° 2050 sul monte ore annuale necessario per l'apertura corrispondente alle esigenze di informazione specifiche per l'area;

Preso atto che la Convenzione sottoscritta tra Comune di Genova e il CONSORZIO AGORÀ riguardante la fornitura del servizio di informazione e accoglienza turistica nell'ambito dell'Ufficio IAT situato in Area Porto Antico – Palazzina Santa Maria che aveva durata di anni uno, ritenuto che non fossero venute meno le motivazioni e le condizioni che avevano dato origine ai rapporti a suo tempo instaurati, con determinazione dirigenziale 2016-280.1.0-65 si è provveduto al rinnovo per un ulteriore anno;

Evidenziata l'opportunità di rinnovare la Convenzione di cui sopra– prevedendo la durata del servizio a decorrere dal 1 aprile 2017 e scadenza 31 marzo 2018, ovvero fino alla scadenza della Convenzione sottoscritta con PORTO ANTICO DI GENOVA Spa;

Precisato che dalla sottoscrizione delle citate Convenzioni deriva:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- una entrata di euro 39.000,00 + IVA 22,00%, per un totale di euro 47.580,00=, da parte di PORTO ANTICO DI GENOVA Spa;
- una spesa di euro 39.000,00 + IVA 22,00%, per un totale di euro 47.580,00=, a favore di CONSORZIO AGORÀ;

Visti quindi lo schema di Convenzione predisposto tra le Parti, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la quale nel dettaglio esplica le azioni comuni da realizzare;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di cui ai limiti dell'art. 6 della Legge n. 122/2010 in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate allo sviluppo economico e, pertanto, non soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, in quanto tipologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto Legge 244 del [30/12/2016](#) art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al [31 marzo 2017](#) il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2017 e autorizzato automaticamente la proroga dell'esercizio provvisorio;

Visti:

- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comune di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n° 28/2006 «Organizzazione turistica regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente «Regolamento di Contabilità»;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di rinnovare la Convenzione tra il Comune di Genova e il **CONSORZIO AGORÀ** - Società Cooperativa Sociale - con sede in Vico del Serriglio, n° 3 - 16100 - Genova - Partita IVA n° 03486790102, relativa alla fornitura del servizio di informazione e accoglienza turistica, nell'ambito dell'Ufficio IAT situato in Area Porto Antico – Palazzina Santa Maria, assegnazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'importo pari ad € **47.580,00** (€ 39.000,00 imponibile ed € 8.580,00 iva al 22%) spesa effettuata in ambito istituzionale - importo ritenuto congruo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di prevedere la durata del servizio oggetto della Convenzione a decorrere dal 1 aprile 2017 e scadenza 31 marzo 2018;

3) di approvare l'allegato schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

4) di individuare nel Dirigente della Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali il soggetto firmatario della citata Convenzione;

5) di accertare l'entrata di € 47.580,00 da **PORTO ANTICO DI GENOVA Spa** (Codice BENF n° 36206) al Capitolo 20455 «Proventi da servizi turistici» - Centro di Costo n° 1380 «Servizi turistici» - Piano dei Conti 3.1.2.1.11 «Proventi da servizi turistici» - del Bilancio 2017 Codice SIOPE n° 3121 «Altre spese per servizi» (**ACC. 2017/1218 – CRONO 2017/351**);

6) di impegnare l'importo di € 47.580,00 (€ 39.000,00 imponibile ed € 8.580,00 iva al 22%) al Capitolo 1394 «Acquisizione di servizi turistici diversi» - Centro di Costo n° 1380.629 «Servizi turistici» del Bilancio 2017 - Piano dei Conti 1.3.2.99.999 «Altri servizi diversi n.a.c.» - Codice SIOPE n° 1332 «Altre spese per servizi» a favore di **CONSORZIO AGORÀ** (Codice BENF n° 00322 - Rif. CIG ZC81D37522) (**IMP. 2017/5487 – CRONO 2017/351**);

7) di demandare alla scrivente Direzione la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Modello "M1/Rag", nei limiti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto che:

- la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di cui ai limiti dell'art. 6 della Legge n. 122/2010 in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate allo sviluppo economico e, pertanto, non soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, in quanto tipologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

- è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

- gli impegni sono stati assunti nei limiti dell'art. 163, c. 5 lettera c). del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento all'arco temporale di operatività dell'esercizio provvisorio, ai sensi della proroga disposta dal Decreto Legge 244 del **30/12/2016** art. 5 comma 11, del Ministero dell'Interno.

Il Dirigente
Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

Dottor Cesare Torre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-16
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SITUATO IN AREA
PORTO ANTICO AL CONSORZIO AGORÀ. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI
ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00 (ONERI FISCALI INCUSI).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



CONVENZIONE

*per la fornitura di servizi afferenti la gestione dell'Ufficio di
Informazione e Accoglienza Turistica dell'Area Porto Antico di Genova*

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

Comune di Genova - con sede in Via Garibaldi, n° 9 - 16124 - Genova - Partita IVA n° **00856930102** - rappresentato dal Dottor Cesare Torre - il quale agisce nel presente atto in qualità di Direttore della Direzione "Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali" - di seguito denominato anche "**Comune**";

E

Consorzio Agorà - Società Cooperativa Sociale - con sede in Vico del Serriglio, n° 3 - 16124 - Genova - Codice Fiscale/Partita IVA n° **03486790102** - rappresentata dalla Dott.^{ssa} **Rosana CAVALLI** - la quale agisce nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante - di seguito denominato anche "**Agorà**"

di seguito denominati anche "**Parti**"

PREMESSO CHE

- il **Comune** a seguito delle deleghe regionali in materia di informazione e accoglienza turistica gestisce direttamente la rete degli uffici IAT cittadini dal 2008;
- lo stesso, data l'importanza strategica di tale servizio, ha ritenuto opportuno provvedere ad una riorganizzazione complessiva della rete degli Uffici IAT, aprendo nuovi punti, valutando la ricollocazione di quelli già aperti in edifici giudicati più adeguati all'accoglienza e analizzando possibili forme di gestione sinergica al fine di migliorare il servizio;
- nell'ambito dell'analisi svolta per la pianificazione della ristrutturazione di cui sopra è stata quindi rilevata una sovrapposizione tra le attività svolte dall'Ufficio IAT, presente in Piazza Caricamento, e quello di informazioni dell'Area Porto Antico, che fa capo all'omonima Società, siti a pochi metri l'uno dall'altro;
- è stata presa in esame l'opportunità di creare un nuovo unico Ufficio, più grande e prestigioso, comprendente un adeguato spazio per l'esposizione e la vendita di prodotti, servizi e *gadget*;
- a seguito di apposita Convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale 2015-138.0.0-37 il suddetto Ufficio è stato aperto in via continuativa a decorrere dal 01 aprile 2015 all'interno dell'Area Porto Antico, nell'edificio denominato "Palazzina Santa Maria";
- con determinazione dirigenziale 2016-280.1.0-65 si è provveduto al rinnovo del servizio per un ulteriore anno a far data dal 1 aprile 2016;
- con determinazione dirigenziale 2017-280.1.0-16 si è provveduto al rinnovo del servizio per un ulteriore anno a far dal 1 aprile 2017 e scadenza 31 marzo 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di servizi afferenti la gestione dell'Ufficio IAT dell'Area Porto Antico. **Agorà**, in coordinamento con l'Ufficio "Sviluppo e Promozione del Turismo", con organizzazione e gestione dei turni e della disciplina del proprio personale, si impegna a fornire al **Comune** le attività di:

- a) *front office* per l'erogazione del servizio di informazione e accoglienza turistica multilingue relativamente alla Città di Genova e del territorio metropolitano;
- b) *booking* e vendita servizi turistici, materiale editoriale, *gadget*;
- c) rilevazione statistica relativamente al flusso dei turisti.

Articolo 3 - IMPEGNI DI AGORÀ

I servizi di cui alla presente Convenzione dovranno essere effettuati con tempestività e precisione. **Agorà** si impegna al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni ed all'esecuzione della presente Convenzione con la diligenza richiesta dalla natura dei servizi affidati e secondo totale correttezza ed assoluta buona fede. In particolare, nello svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, in base alle caratteristiche della struttura, alle condizioni organizzative del servizio definite dal **Comune** e alle strumentazioni ed ai materiali messi a disposizione, **Agorà** dovrà operare in funzione del migliore soddisfacimento degli utenti e dei fruitori del servizio, assicurando, nei riguardi di questi ultimi, la più totale, scrupolosa e corretta educazione. **Agorà**, fermo restando il necessario rispetto degli impegni di cui alla presente Convenzione e l'osservanza delle direttive generali impartite dal **Comune**, dovrà coordinarsi, per l'adempimento di tutte le procedure, alle direttive impartite dalla persona incaricata dal **Comune**, operando in esclusiva con personale, proprio o delle sue consociate. **Agorà** assicura l'assistenza continuativa di un proprio Responsabile delle attività oggetto della presente Convenzione, il quale avrà l'incarico di:

- a) garantire una copertura del servizio nel periodo dal **01 aprile 2017** al **31 marzo 2018**, da coordinare secondo le esigenze espresse dal **Comune**, verificandone la regolare e corretta esecuzione, fornendo informazioni in merito;
- b) ricevere dal **Comune** richieste, indicazioni e segnalazioni in merito.

Agorà provvederà ad individuare il proprio Responsabile.

L'incaricato di **Agorà** costituirà l'interfaccia della persona che il **Comune** designerà ed indicare quale suo Responsabile dei rapporti con **Agorà**.

Competono, inoltre, ad **Agorà**:

- a) l'organizzazione e la gestione delle attività, attraverso il coordinamento funzionale dei propri addetti. Nello specifico il coordinatore designato da **Agorà** svolgerà attività di pianificazione interna dei turni, ferie e sostituzioni coordinandosi con il designato dal **Comune**;
- b) l'esercizio, in via esclusiva, nei confronti dei propri addetti, del potere disciplinare e di controllo di tutti gli aspetti contrattuali, economici, normativi relativamente al proprio personale.

Agorà dichiara e si impegna ad operare in via esclusiva con personale, proprio o delle sue consociate, regolarizzato secondo le vigenti disposizioni di legge, con puntuale applicazione e garanzia dei trattamenti salariali e normativi previsti dalla disciplina legale e dalla contrattazione collettiva delle cooperative sociali e con altrettanto regolare adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali, di sicurezza sul lavoro. In fase di avvio del servizio, **Agorà** sarà tenuta a fornire al **Comune** specifica dichiarazione riportante l'elenco del personale che intenderà impiegare. Ogni variazione dovrà essere sempre tempestivamente comunicata. Il personale di **Agorà** dovrà essere, inoltre, dotato di tesserino di riconoscimento con i dati identificativi dell'azienda. Resta espressamente pattuito che l'esigibilità di ogni credito di **Agorà** nei riguardi del **Comune** è subordinata all'avvenuto assolvimento da parte della prima di ogni obbligazione retributiva e contributiva, se ed in quanto sussistenti relativamente al personale impiegato nel servizio oggetto della presente Convenzione. Nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di **Agorà** degli obblighi di cui sopra, il **Comune** dovrà costituire in mora **Agorà**, in funzione di un confronto con quest'ultima in ordine alla sussistenza di crediti in capo a soci e/o lavoratori e/o Enti previdenziali ed assistenziali. Qualora inadempienze al riguardo da parte di **Agorà** siano riconosciute dallo stesso, ovvero accertate con provvedimento giudiziale dotato di esecutorietà, il **Comune** avrà la facoltà di provvedere direttamente ai pagamenti a favore degli aventi diritto e di rivalersi sugli importi trattenuti e/o comunque spettanti ad **Agorà**. Nell'ipotesi in cui, invece, **Agorà** contesti l'esistenza di crediti del personale e/o degli



Istituti, **Agorà** manleverà, garantirà e terrà indenne il **Comune** da qualsivoglia onere e/o spesa, direttamente derivanti dagli esplicitati poteri direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del proprio personale, essendo libera di gestire l'insorta lite nelle sedi opportune. Infine, nel contesto che precede, viene pattuito che i crediti di **Agorà** verso il **Comune**, nascenti dalla presente Convenzione e fornitura di servizi non sono cedibili a terzi, ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile per espressa volontà delle **Parti**.

Articolo 4 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il **Comune** si impegna nei confronti di **Agorà** a:

- a) corrispondere l'importo di euro **39.000,00=** + IVA **22,00%**, riconducibile ad un ammontare di ore lavorative indicativamente non inferiore a n° 2000 e indicativamente non superiore a n° 2050;
- b) coinvolgere il personale in tutte le attività formative che si rendessero necessarie e possibili;
- c) formare il personale sull'offerta del territorio nel suo complesso e nelle sue specificità in modo da diventare con il tempo intercambiabile e ad istruirlo nell'utilizzo di tutte le procedure contabili e amministrative utilizzate dal **Comune**;
- d) fornire il materiale informatico (*personal computer*, stampante, telefoni), informativo cartaceo, video, sia per la distribuzione gratuita, sia per la vendita, nonché l'accesso a tutte le fonti di informazione;
- e) fornire al personale divise identiche a quelle in dotazione del personale comunale.

Articolo 5 - SICUREZZA

Quanto ai profili della sicurezza del lavoro, il personale di **Agorà** sarà adeguatamente formato sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n° 81/2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni e degli accordi approvati in Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 e 25 luglio 2012. In relazione all'articolo 26 del citato Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il **Comune** verifica l'idoneità tecnico/professionale di **Agorà** relativamente alle attività ed ai servizi regolati dalla presente Convenzione con le modalità previste dalla disposizione predetta. Ai sensi delle medesima disposizione (*comma 2 e comma 3*) le **Parti** provvederanno, ognuno per la propria competenza, a predisporre il documento unico di valutazione dei rischi in cui saranno indicati quelli specifici esistenti negli ambienti presso i quali la **Parti** operano. Ai sensi e per gli effetti della citata disposizione, **Agorà** dichiara che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro ammontano ad euro **1.000,00=** (euro **mille/00**). Questi dati saranno resi disponibili su richiesta al Responsabile dei Lavoratori sulla Sicurezza aziendale e/o al Comitato Paritetico Territoriale competente. **Agorà** dichiara di avere preso nozione e di essere perfettamente a conoscenza delle documentazioni afferenti i rischi presso la sede di esecuzione del servizio e dei piani di emergenza ed antincendio. In detto contesto **Agorà** osserverà e farà osservare tutte le norme, anche di semplice prudenza, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l'igiene del lavoro, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'ingresso alle aree e/o locali oggetto della presente Convenzione sarà consentito solo al personale previamente comunicato al **Comune** e munito di apposita tessera di riconoscimento (ai sensi dell'articolo 26 - *comma 8* - del citato Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni), recante il logo di **Agorà**, il nome, l'iniziale del cognome e la matricola aziendale. Sarà, inoltre, predisposto congiuntamente un documento per la valutazione dei rischi legati all'interferenza tra le **Parti**.



Articolo 6 - RESPONSABILITÀ DI AGORÀ, ASSICURAZIONI E MANLEVA

Ferme restando le responsabilità in capo ad **Agorà** per quanto attiene ai rischi oggetto della presente Convenzione e con riferimento ad eventuali danni diretti/indiretti che dovessero essere arrecati a persone e/o cose e/o animali in dipendenza e/o a causa dei servizi di cui alla presente Convenzione, **Agorà** dichiara e garantisce di essere munita di idonee coperture assicurative per responsabilità civile (comprensiva di danni patrimoniali e non di danni biologici e/o alla salute e/o ex articolo 2087 del Codice Civile) verso i prestatori d'opera, con massimale non inferiore ad euro **5.000.000,00=** (euro **cinquemilioni/00**) ed il limite per persona non inferiore ad euro **5.000.000,00=** (euro **cinquemilioni/00**). In tali polizze di assicurazione dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari, trascrivendole integralmente così come appresso indicato (e ciò anche se le stesse fossero già previste, in tutto o in parte, nelle polizze in vigore):

- a) *«fra le parti contraenti viene convenuto che anche il Comune di Genova ed i relativi dipendenti ed Agorà ed i relativi soci lavoratori ed altre persone eventualmente operanti nell'ambito dei luoghi di esecuzione del servizio sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la presente polizza»;*
- b) *«fra le parti contraenti viene convenuto che la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge».*

Anche ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, **Agorà** dichiara e garantisce che la Compagnia Assicurativa rinuncerà al suo diritto di surrogazione, salva l'ipotesi del dolo, nei confronti del **Comune**. Al riguardo **Agorà** si impegna a fornire al **Comune** copia delle polizze stesse. In ogni caso, **Agorà** manleva il **Comune** da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero comunque esser causati a persone e/o cose e/o animali in dipendenza dei servizi oggetto della presente Convenzione e, pertanto, si obbliga a risarcire eventuali danni con la massima tempestività. Resta inteso che il **Comune** manleva a sua volta **Agorà** per danni che dovessero essere causati da condizioni strutturali dell'immobile, degli impianti, delle apparecchiature o altre ragioni ad essi riconducibili.

Articolo 7 - MANCATA ESECUZIONE DEI SERVIZI

Nel caso in cui **Agorà** non potesse eseguire in tutto o in parte, fatti salvi i casi dovuti a forza maggiore o a circostanze eccezionali non dipendenti dalla sua volontà, i servizi oggetto della presente Convenzione, la stessa dovrà procedere, senza ritardo e/o comunque nel più breve tempo possibile, all'immediata comunicazione per iscritto al **Comune**, il quale potrà, pertanto, provvedere altrimenti, restando quindi esonerato dal corrispondere il corrispettivo pattuito. Il suddetto mancato svolgimento dei servizi da parte di **Agorà** per un periodo di tempo superiore a **sette giorni consecutivi**, ovvero a complessivi **quindici giorni** nell'arco di vigenza del contratto, darà facoltà al **Comune** di recedere dalla presente Convenzione, senza necessità di preavviso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dal **1 aprile 2017** e ha durata fino al **31 marzo 2018** e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le **Parti**.

Articolo 9 - CONTROVERSIE

Le **Parti** concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo il Foro competente è quello di Genova.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il **Comune** e **Agorà** si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente Convenzione e si obbligano ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n° **196/2003** «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» e successive modificazioni ed integrazioni.



Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmata dalle **Parti**. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme del Codice Civile.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

per il **Consorzio Agorà**

per il **Comune di Genova**

\_\_\_\_\_  
(Dott.<sup>ssa</sup> **Rosana CAVALLI**)

\_\_\_\_\_  
(Dottor **Cesare Torre**)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, il **Consorzio Agorà** dichiara di aver preso visione di tutte gli articoli contenuti nella presente Convenzione ed, in particolare, sottoscrive ed approva integralmente quelle di cui agli articoli 3 «**Impegni di Agorà**», articolo 4 «**Impegni del Comune**», 8 «**Durata della Convenzione**», 9 «**Controversie**» e 11 «**Disposizioni finali**».

per il **Consorzio Agorà**

\_\_\_\_\_  
(Dott.<sup>ssa</sup> **Rosana CAVALLI**)